

XLIII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1930

ANNO VIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	1692	Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, concer- nente variazioni allo stato di previ- sione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30	1694
Interrogazioni (Svolgimento)	1692	Conversione in legge del Regio decreto- legge 31 dicembre 1928, n. 3517, che approva la Convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925	1695
Riscatto della ferrovia Parma-Suzzara.	1692	Esecuzione della Convenzione di estradi- zione fra il Regno d'Italia e la Re- pubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928	1695
PENNAVARIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	1692	Riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo pas- sato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-18	1699
RANIERI	1692	Fusione dell'ente nazionale « L'Italica » nell'Istituto nazionale fascista di cul- tura	1700
Riforma del regolamento di polizia per la laguna di Venezia	1692	Concessioni e privilegi da accordarsi allo Istituto internazionale di agricoltura, nonchè ai suoi funzionari e ai dele- gati degli Stati membri dell'Istituto stesso	1700
LEONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	1692	Disegno di legge (Discussione):	
BARBIERI	1692	Stato di previsione della spesa del Mini- stero dell'interno per l'esercizio finan- ziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931	1701
Disegno di legge (Annunzio di presentazione)		GORINI	1702
Disegni di legge (Approvazione): 1693		CASTELLINO	1704
Conversione in legge del Regio decreto- legge 25 novembre 1929, n. 2108, con- cernente la delega al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo a ricevere il giuramento di coloro che debbono pre- starlo per l'esercizio dei loro uffici nelle Isole stesse	1693	CAPOFERRI	1708
Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2107, sulle espro- priazioni occorse per le strade militari e per i danni di guerra	1693	Proposta di legge (Annunzio)	1711
Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 dicembre 1929, n. 2169, re- cante proroga di disposizioni riflet- tenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli del personale della Magistratura e di concetto della Corte dei conti.	1693	Interrogazione (Annunzio)	1711
Conversione in legge del Regio decreto- legge 23 dicembre 1929, n. 2224, con- cernente vantaggi di carriera agli uffi- ciali inferiori del Regio esercito osser- vatori dall'aeroplano	1694		
Conversione in legge del Regio decreto- legge 23 dicembre 1929, n. 2225, con- tenente modifiche alle leggi sull'ordi- namento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici	1694		

La seduta comincia alle 16.

VERDI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Bisi, di giorni 5; Pisenti, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli: Adinolfi, di giorni 4; Mazzucotelli, di 10; e per ufficio pubblico, gli onorevoli: Maresca, di giorni 1; Forti, di 40; Tassinari di 4.

(Sono concessi).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Ranieri, Barbieri, Alezzini, Lunelli, Genovesi, Bigliardi, Vergani, Maltini, Righetti, Bibolini, al ministro delle comunicazioni, « per sapere se non ritenga opportuno accogliere il voto delle Amministrazioni comunali e provinciali e dei Consigli provinciali dell'economia di Bolzano, Mantova, Padova, Parma, Spezia, Trento, Trieste, Venezia, Verona, per la sistemazione delle comunicazioni ferroviarie fra il Brennero e il Tirreno, che si otterrebbe con il riscatto della ferrovia Parma-Suzzara ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha facoltà di rispondere.

PENNAVARIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. In base agli accordi oggi vigenti tra l'amministrazione delle ferrovie dello Stato e la società concessionaria della ferrovia Parma-Suzzara risultano già regolate in modo soddisfacente le comunicazioni tra il Tirreno ed il Brennero sia per quanto riguarda il traffico dei viaggiatori sia per quanto si riferisce al traffico delle merci.

Ciò posto, la questione del riscatto della ferrovia suddetta, pur non rivestendo carattere di urgenza, è oggetto di particolare esame da parte degli organi competenti insieme ad altri provvedimenti che riguardano la sistemazione generale della rete dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Ranieri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RANIERI. Ho preso atto degli affidamenti molto vaghi datemi dall'onorevole sottosegretario di Stato per le comunicazioni e per il momento mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Barbieri, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se gli studi della Commissione per la riforma del regolamento di polizia, per la laguna di Venezia, siano compiuti, e se nel nuovo testo sia stata inclusa la facoltà, da conferirsi all'Amministrazione, di rilasciare concessioni che, non turbando il regolare funzionamento del regime lagunare, permettano lo sfruttamento razionale e completo delle valli da pesca e dei terreni compresi nella conterminazione della laguna ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

LEONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. All'onorevole Barbieri dichiaro che gli studi della Commissione per la riforma del Regolamento di polizia per la laguna di Venezia sono stati ultimati. Lo schema del nuovo regolamento è stato sottoposto all'esame della Regia avvocatura erariale distrettuale, soprattutto per quanto riguarda le modificazioni che si dovrebbero introdurre alle norme dettate dal Regolamento vigente in materia di penalità.

Nulla di concreto mi è possibile dire sulle disposizioni che saranno contenute nel nuovo testo, che sarà esaminato dal Ministero. Per altro posso sin da ora dichiarare che la riforma è ispirata al criterio di rispettare le linee fondamentali del vigente regolamento per quanto riguarda l'incolumità lagunare, nel senso che sarà esclusa qualunque ulteriore estromissione di territori dal perimetro della laguna; ma sarà lasciata all'Amministrazione una maggiore larghezza nelle concessioni al fine di permettere lo sfruttamento razionale dei terreni e specchi d'acqua sottratti alla libera espansione del mare, semprechè da tale sfruttamento si consegua, con un vantaggio economico, anche un beneficio idraulico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Barbieri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBIERI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle comunicazioni datemi e voglio sperare che le assicurazioni che mi ha date circa le modificazioni apportate al regolamento siano veramente intese allo sfruttamento dei terreni nonchè delle valli da pesca e dei terreni compresi che possono venire sfruttati senza turbare il buon andamento ed il regolare funzionamento del regime lagunare.

Mi dichiaro perciò soddisfatto.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno di oggi.

Annunzio di presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che il ministro dei lavori pubblici ha presentato il seguente disegno di legge: Assegnazione di un nuovo termine per il pagamento del prezzo di riscatto di case economiche nei comuni colpiti dal terremoto. (488)

Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2108, concernente la delega al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo a ricevere il giuramento di coloro che debbono prestarlo per l'esercizio dei loro uffici nelle Isole stesse.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2108, concernente la delega al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo a ricevere il giuramento di coloro che debbono prestarlo per l'esercizio dei loro uffici nelle Isole stesse.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 420-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2108, concernente la « Delega al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo a ricevere il giuramento di coloro che debbono prestarlo per l'esercizio dei loro uffici nelle Isole stesse ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2107, sulle espropriazioni occorse per le strade militari e per i danni di guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2107, sulle espropriazioni occorse per le strade militari e per i danni di guerra.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 421-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2107, recante disposizioni per affrettare la liquidazione e il pagamento delle indennità di espropriazioni per le strade ex militari e di quelle per le riparazioni dei danni di guerra ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2169, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli del personale della Magistratura e di concetto della Corte dei conti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2169, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli del personale della Magistratura e di concetto della Corte dei conti.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 425-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2169, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione spe-

ciale della Corte dei conti e transitorie variazioni nei ruoli del personale di magistratura e di concetto della Corte medesima ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 429-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento

del Regio esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici. Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 430-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 452-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3517, che approva la Convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3517, che approva la Convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 319-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, VII, n. 3517, che dà esecuzione nel Regno e nelle Colonie italiane alla Convenzione dell'oppio conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 249-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.

Si dia lettura della Convenzione cui si riferisce il presente articolo.

VERDI, *segretario*, legge:

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA E CUBA

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cuba, desiderando di concludere di comune accordo una convenzione per regolare la reciproca estradizione dei delinquenti, hanno nominato a questo effetto per loro plenipotenziari

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

il Nobile GUGLIELMO VIVALDI, *Commendatore degli Ordini della Corona d'Italia e della Stella d'Italia, Cavaliere Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., ecc.*, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Repubblica di Cuba.

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CUBA

S. E. FRANCESCO MARIA FERNANDEZ, *Segretario di Sanità e Beneficenza e Segretario di Stato ad interim della Repubblica di Cuba.*

I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

ART. 1.

Le Alte Parti contraenti si impegnano ad arrestare e a consegnarsi reciprocamente le persone che sottoposte a processo o condannate dalla Autorità giudiziaria competente di uno dei due Paesi, per alcuno dei delitti indicati nel seguente articolo, si trovino nel territorio dell'altro.

ART. 2.

L'extradizione sarà concessa per gli autori, complici e favoreggiatori di delitti comuni, così consumati come mancati o tentati, eccettuati quelli indicati nei quattro primi numeri dell'articolo 4, per i quali sia stata applicata una pena restrittiva della libertà personale non inferiore di sei mesi o pei quali, secondo la legge dello Stato richiedente, può essere applicata una pena restrittiva della libertà personale non minore ad un anno.

Il fatto deve essere punibile secondo la legge dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.

Se al delitto principale sia connesso altro delitto o contravvenzione punito o punibile con pene inferiori a quelle enunciate, l'extradizione potrà essere estesa anche a tale delitto o contravvenzione.

ART. 3.

Non è ammessa l'extradizione del proprio cittadino.

ART. 4.

L'extradizione non sarà concessa:

- 1º) pei delitti commessi nel territorio dello Stato richiesto;
- 2º) pei delitti previsti esclusivamente nelle leggi sulla stampa;
- 3º) pei delitti d'ordine esclusivamente militare, cioè, quando il fatto non sarebbe punito per altre leggi che per quelle militari;
- 4º) per i delitti politici o per fatti connessi a tali delitti.

Non sarà considerato come delitto politico nè fatto connesso a tale delitto:

a) l'attentato contro la vita e la sicurezza personale di un Capo di Stato o dei membri della sua famiglia;

b) i delitti che siano stati determinati da un motivo di indole non politica.

Inoltre, salvo le particolari circostanze del fatto, non sarà considerato politico ogni attentato, anche se diretto contro la collettività, che ponga in pericolo la vita umana o la sicurezza personale o la proprietà.

L'extradizione può essere rifiutata se le Autorità dello Stato richiesto sono competenti secondo le proprie leggi a giudicare il delitto.

ART. 5.

L'extradizione non sarà concessa se l'azione penale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiesto.

ART. 6.

Se contro la persona di cui si chiede l'extradizione fosse in corso un procedimento penale o se la persona suddetta fosse detenuta per altro reato commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna si differirà sino a che il procedimento non sia terminato, e in caso di condanna fino alla espiazione della pena.

Tuttavia se secondo le leggi dello Stato richiedente sia prossima a verificarsi la prescrizione dell'azione penale, o se il ritardo nella consegna possa cagionare grave danno al normale svolgimento del processo, sarà concessa la consegna temporanea, a meno che considerazioni speciali vi si oppongano, con l'obbligo di restituire l'extradato non appena sia terminato il procedimento sul territorio del Paese richiedente.

La richiesta di consegna dovrà essere accompagnata nel primo dei due casi cui si riferisce il precedente capoverso da copia autentica legalizzata delle disposizioni di legge che statuiscano la indicata prescrizione dell'azione penale; e la consegna si concederà soltanto se non vi sarà opposizione da parte dell'Autorità giudiziaria o di altra Autorità a disposizione delle quali si trovasse la persona oggetto della richiesta di estradizione.

ART. 7.

Se la persona reclamata da una delle Alte Parti contraenti è reclamata da altri Stati per il medesimo delitto, sarà preferita la domanda dello Stato nel territorio del quale il delitto è stato commesso.

Se si tratti di delitti diversi, commessi in Stati diversi, si darà la preferenza alla domanda concernente il delitto, che a giudizio dello Stato richiesto, sia più grave.

Se i reati fossero della stessa gravità, sarà preferita la domanda di data anteriore.

Tuttavia se uno degli Stati richiedenti è il Paese al quale appartiene la persona oggetto della domanda di estradizione la preferenza per uno dei titoli indicati nel primo e secondo capoverso del presente articolo, gli sarà data soltanto a condizione che le sue leggi gli permettano di procedere contro l'estradata per i delitti commessi negli altri Stati.

La preferenza stabilita nei precedenti capoversi non avrà effetto se il Paese richiesto sia obbligato in forza di trattato anteriore a darla in maniera diversa.

ART. 8.

La domanda di estradizione dovrà farsi sempre per via diplomatica.

L'extradizione sarà concessa in base ad una sentenza di condanna anche in contumacia o a un decreto e mandato di cattura o documento equivalente emanati dal giudice competente che dovranno contenere indicazione circostanziata del fatto imputato e delle disposizioni di legge che lo qualificano e lo puniscono.

I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica debitamente legalizzata e rilasciata nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, insieme con una copia egualmente legalizzata delle leggi applicabili ed applicate e, possibilmente con i contrassegni personali, la fotografia della persona reclamata e qualsiasi altra indicazione atta ad accertare la sua identità.

La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

ART. 9.

Nei casi di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio semprechè gli agenti diplomatici o consolari dello Stato richiedente offrano di presentare in tempo debito i documenti dei quali all'articolo precedente e assicurino che l'arresto o la detenzione dell'imputato è stata decretata dal giudice competente e per il delitto che gli si imputa.

L'arrestato provvisoriamente sarà liberato se entro novanta giorni contati dalla data dell'arresto inclusiva, non sia stata regolarizzata la domanda di estradizione allo Stato richiesto mediante la presentazione dei documenti occorrenti.

La cessazione dell'arresto provvisorio non impedirà che il procedimento di estradizione segua il suo corso, qualora la domanda e i documenti pervengano in seguito. Tuttavia non potrà arrestarsi di nuovo la persona reclamata se non dopo che l'extradizione sia stata concessa e al solo scopo di effettuarne la consegna.

ART. 10.

La persona la cui estradizione fosse stata concessa non potrà essere giudicata in contraddittorio o sottoposta alla espiazione della pena per altri delitti o contravvenzioni commessi prima della consegna, salvo nei casi seguenti:

1º) Se lo Stato che ha concessa l'extradizione presti, su domanda, il suo consenso.

2º) Se l'estradata, chiede di essere giudicato o di essere ammesso a scontare la pena, nel qual caso la domanda sarà comunicata al Governo che lo ha consegnato.

3º) Se l'estradata, espia la pena, oppure assolto per il reato che motivò la sua estradizione, rimanga nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni.

ART. 11.

La persona concessa in estradizione non potrà, per reati commessi prima della sua consegna essere estradata ad un terzo Stato se non nei casi seguenti:

1º) Se l'estradata domandi di essere consegnato, nel qual caso la domanda sarà comunicata al Governo che lo ha estradata.

2º) Se lo Stato che ha concessa l'extradizione consenta alla riestradizione.

ART. 12.

Il denaro, come anche gli oggetti e documenti che si trovassero in possesso dell'estradata al momento dell'arresto o appartenenti allo stesso che si trovassero in possesso di terzi saranno

sequestrati e consegnati, previo inventario, alla persona designata dal Governo richiedente, anche quando l'extradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.

Tuttavia i diritti dei terzi sugli oggetti e documenti saranno debitamente rispettati.

ART. 13.

Il permesso di transito nei territori delle Alte Parti contraenti di persona non appartenente al Paese di transito e consegnata da un altro, sarà concesso su domanda presentata a norma dell'articolo 8 della presente Convenzione.

Il permesso sarà dato con provvedimento dell'Autorità competente del Paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalità giudiziaria purchè non si tratti di reato per il quale è vietata l'extradizione a termini dell'articolo 4 o non vi si oppongano particolari circostanze.

Il transito del detenuto si effettuerà sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto, i quali così come le Autorità del medesimo presteranno a quelli dello Stato richiedente l'aiuto che loro occorresse.

ART. 14.

Le spese occasionate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di questo ultimo: quelle del transito sono a carico del Paese richiedente.

ART. 15.

Nella materia penale l'Autorità giudiziaria di uno degli Stati contraenti potrà domandare all'Autorità giudiziaria dell'altro Stato, per rogatoria, qualsiasi atto istruttorio ovvero la comunicazione del corpo del reato o di documenti che si trovino in possesso dello Stato richiesto.

Verrà dato corso alla domanda purchè non vi si oppongano considerazioni particolari e con l'obbligo di restituire cose e documenti nel più breve termine possibile.

ART. 16.

La trasmissione delle rogatorie si farà per via diplomatica. Esse saranno redatte nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

ART. 17.

Se in un processo penale fosse necessaria la comparizione personale di un testimone o di un interprete, la trasmissione dell'atto di citazione dell'Autorità giudiziaria sarà fatta per via diplomatica.

Le spese per la comparizione saranno a carico dello Stato richiedente, il quale indicherà approssimativamente la somma che sarà corrisposta a titolo di spese di viaggio e di soggiorno, nonchè l'ammontare dell'anticipazione che a mezzo dei suoi Agenti diplomatici e consolari, intenda fare al testimone od al perito sulla somma complessiva.

Il testimone o il perito, di qualsiasi nazionalità, che in forza di questo articolo debba comparire innanzi l'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, non potrà essere processato o arrestato per fatti e condanne anteriori, nè come partecipe ai fatti che motivarono il procedimento nel quale è stata ordinata la testimonianza o perizia, durante il tempo occorrente a questo fine e a tornare nel territorio dello Stato richiesto. In ogni caso la sua comparizione innanzi la detta Autorità dovrà essere volontaria.

ART. 18.

Le notificazioni e le rogatorie saranno eseguite in conformità delle leggi del Paese richiesto.

Le spese relative sono a carico del Paese medesimo tranne quelle accennate per l'esecuzione di perizie, che sono a carico dello Stato richiedente.

ART. 19.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile nella città di Avana.

Essa andrà in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore un anno dal giorno in cui una delle Alte Parti contraenti notificherà all'altra il suo proposito che i suoi effetti debbono cessare.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Avana il giorno quattro di ottobre del mille novecento ventotto.

GUGLIELMO VIVALDI (L. S.)

F. M. FERNANDEZ (L. S.)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli Affari Esteri*

GRANDI.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo 1, con la Convenzione che ne forma l'oggetto.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Riconoscimento ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-18.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc. per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918.

Se ne dia lettura.

VERDI, segretario, legge. (V. Stampato, n. 262-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

I mutilati ed invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata od aggravata per causa della guerra nazionale 1915-1918, ascritti ad una delle prime sei categorie di pensione od assegno rinnovabile di cui alle tabelle C e D allegate al Regio decreto 1491 del 12 luglio 1923 e che alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti dell'esercito o della marina mobilitati, in zone dichiarate in istato di guerra, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui al decreto luogotenenziale del 4 settembre 1916, come appartenenti a Comandi, Corpi e servizi mobilitati, in zone dichiarate in istato di guerra, anche per tutto il tempo decorso dalla data della ferita, della malattia o dell'aggravamento di cui sopra, fino a quella dell'armistizio (4 novembre 1918).

(È approvato).

ART. 2.

I militari che riportarono ferite o malattie già riconosciute alla data della presente legge direttamente dipendenti da cause dovute alla guerra nazionale 1915-18, mentre facevano parte di enti dell'esercito o della marina mobilitati in zone dichiarate in istato di guerra — e che non sono compresi tra i militari indicati nel precedente articolo 1 — debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui al decreto luogo-

tenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati in zone dichiarate in istato di guerra anche dopo la data della ferita o malattia suddette e non oltre il 4 novembre 1918, solamente però per il periodo trascorso, in conseguenza di tale ferita o malattia, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, o presso enti territoriali per inabilità alle fatiche di guerra.

(È approvato).

ART. 3.

Per le ferite e malattie dipendenti dalla guerra e riportate dopo il 4 novembre 1918 in Albania da militari che facevano parte del corpo di occupazione, i benefici di cui ai precedenti articoli si applicano fino alla data del 2 agosto 1920.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Fusione dell'Ente nazionale « L'Italica » nell'Istituto nazionale fascista di cultura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Fusione dell'ente nazionale « L'Italica » nell'Istituto nazionale fascista di cultura.

Se ne dia lettura.

VERDI, segretario, legge. (V. Stampato n. 331-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1º.

L'Ente nazionale « L'Italica », istituito e regolato dal Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1041, e successive modificazioni, è soppresso.

L'Istituto nazionale fascista di cultura è autorizzato ad accettare l'ammontare delle attività patrimoniali che proverranno dalla liquidazione dell'Ente medesimo.

(È approvato).

ART. 2.

I soci benemeriti, fondatori e perpetui dell'Ente nazionale « L'Italica » diventano

soci dell'Istituto nazionale fascista di cultura, e in considerazione delle somme da loro già versate all'« Italica », sono rispettivamente iscritti nelle categorie dei soci benemeriti o perpetui.

(È approvato).

ART. 3.

I soci ordinari dell'Ente nazionale « L'Italica » che si dichiarino disposti a continuare a versare il loro contributo annuo di lire 100 diventano soci temporanei dell'Istituto nazionale fascista di cultura.

(È approvato).

ART. 4.

Per l'azione che deve essere svolta all'estero, l'Istituto nazionale fascista di cultura costituisce una sezione — denominata « L'Italica » — con sede in Firenze, che sarà alle dirette dipendenze di uno dei vice-presidenti dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista di cultura provvederà alla nomina del personale della sezione suddetta.

(È approvato).

ART. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, saranno approvate le opportune modifiche allo statuto ed al regolamento dell'Istituto nazionale fascista di cultura, in dipendenza della presente legge, e saranno emanate tutte le norme occorrenti per l'attuazione della legge stessa.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Concessioni e privilegi da accordarsi all'Istituto Internazionale di Agricoltura, nonchè ai suoi funzionari e ai delegati degli Stati membri dell'Istituto stesso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessioni e privilegi da accordarsi all'Istituto Internazionale di Agricoltura, nonchè ai suoi funzionari ed ai delegati degli Stati membri dell'Istituto stesso.

Chiedo al Governo se consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Consento.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del disegno di legge nel testo della Commissione.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 337-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Sono concesse all'Istituto Internazionale di Agricoltura le immunità diplomatiche per i suoi Uffici ed i suoi Archivi.

(È approvato).

ART. 2.

Il presidente dell'Istituto Internazionale di Agricoltura, se espressamente autorizzato dal Ministero degli affari esteri, può fare uso di corrieri per ricevere ed inviare corrispondenza ufficiale con gli Stati aderenti all'Istituto stesso.

(È approvato).

ART. 3.

Sotto osservanza delle norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze, è concessa allo Istituto Internazionale di Agricoltura la franchigia doganale per ogni oggetto che appartenga in proprio all'Istituto e sia destinato esclusivamente per suo uso, ad eccezione dei generi di consumo e di quelli di privativa dello Stato.

(È approvato).

ART. 4.

I delegati degli Stati Membri dell'Istituto Internazionale di Agricoltura tanto nelle Assemblee generali dell'Istituto, quanto nel Comitato permanente, allorché tale loro qualità sia stata notificata al Governo italiano, godono nell'esercizio delle loro funzioni delle immunità diplomatiche, salvo, in materia di tributi, le disposizioni del seguente articolo 7.

(È approvato).

ART. 5.

I funzionari dell'Istituto Internazionale di Agricoltura di 1ª e 2ª categoria, presentati come tali dal presidente dell'Istituto al Ministero degli affari esteri, godono pure nel Regno delle immunità diplomatiche, limitatamente agli atti che sono chiamati a compiere per ragioni di ufficio e nell'ambito esclusivo delle loro attribuzioni, salvo, in materia di tributi, le disposizioni del seguente articolo 7.

(È approvato).

ART. 6.

Sotto osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, è concessa la franchigia doganale per ogni oggetto destinato ai delegati di nazionalità estera degli Stati-membri dell'Istituto nelle Assemblee generali e nel Comitato permanente, allorché tale loro qualità sia stata notificata al Governo italiano.

(È approvato).

ART. 7.

All'Istituto predetto, ed ai suoi delegati e funzionari potranno essere inoltre accordate particolari concessioni, anche d'indole tributaria, con provvedimenti di carattere interno ed amministrativo del ministro per gli affari esteri di concerto con gli altri ministri interessati.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 440-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Gorini.

Ne ha facoltà.

Prego gli onorevoli membri della Giunta generale del bilancio, e specialmente i relatori, di prendere posto al banco delle commissioni.

GORINI. Onorevoli Camerati! Fra le funzioni organiche dello Stato, che si dipartono dal Ministero dell'interno, come da una radice, per investire la vita di tutto il paese colla propria linfa, è indubbiamente importantissima quella che riguarda la disciplina delle amministrazioni comunali.

Mi limiterò a trattare brevemente questa parte.

Non ripeterò cose note, dicendo ad esempio che i comuni sono nel gran corpo nazionale presso a poco quello che sono i ganglii, i centri biologici del corpo umano: sarà bene invece ricordare che questi centri biologici del gran corpo nazionale erano, prima del Fascismo, profondamente minati nella loro essenza da malattie che parevano essere divenute croniche: microbi di ambizioni sfrenate e di competizioni individuali infruttuose, infestavano i corpi collegiali del Comune. (Consigli e Giunte): ventate demagogiche venivano dalla piazza a sconvolgere le scartofie del palazzo municipale; ed il dissesto finanziario, fra le varie avventure delle amministrazioni traballanti, preparava giorni sempre più tristi per la Nazione e per gli stessi contribuenti, che assistevano impotenti alla continua ascesa delle spese e delle tasse.

Con tre leggi, che sono del Ministero dell'interno, il Regime fascista ha distrutto questo passato indecoroso e rovinoso, ritornando il potere comunale ad una antica fonte italica, anzi da questa antica fonte ricreando, con modernità di criteri — e cioè con spirito fascista — la figura del Podestà.

E sono:

la legge del 4 febbraio 1926, n. 237 sulla istituzione del Podestà e della Consulta comunale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti;

il Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818 che modifica gli articoli 8 e 9 della legge precedente;

il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, che, coraggiosamente, estese a tutti i comuni l'ordinamento podestarile.

È risorto così nel comune italico il podestà; non però il podestà medioevale, specie di soldatesco capitano di popolo, preso a prestito con fasto mercenario da altre parti, come un rimedio peregrino e forestiero per le fazioni interne: ma invece il podestà fascista, che dall'alto dal Governo fascista è investito della autorità locale, perchè governi

il comune senza gli inciampi delle competizioni consigliari, e perchè amministri saggiamente le entrate e le spese del comune, assistito, ma non costretto, dal buon consiglio dei consultori, sotto il controllo della autorità governativa locale.

I frutti già sono manifesti — e mentre il Capo del Governo ha potuto recentemente dichiarare, con saldo e giusto compiacimento, che l'istituto del podestà, attraverso le persone scelte per attuarlo, ha degnamente risposto agli scopi per i quali è stato creato — basta d'altra parte gettare lo sguardo sui dati che riguardano i bilanci dei comuni, basta essere al corrente delle generali informazioni sulla vita dei comuni, per potere, con gioia di italiani, affermare che:

1º) le finanze comunali sono effettivamente risanate, anche se non sempre sono floride;

2º) il carico dei contribuenti è già entrato nella via di una graduale, ma sicura diminuzione; tanto è vero che non pochi comuni hanno già soppresso tasse minori, e dimezzate o sopprese addirittura alcune tasse principali, come quella sul valore locativo e sul bestiame.

I risultati del brevissimo esperimento, come affermano gli onorevoli De Martino e Lusignoli nella loro chiara ed esauriente relazione, hanno, con evidenza incontrovertibile messa in rilievo la superiorità del sistema fascista.

Così, dunque, la funzione del Ministero dell'interno, nell'importantissimo campo della vita municipale, e sotto il punto di vista delle nuove creazioni legislative, che dovevano risanare con spirito e con intendimenti fascisti la vita amministrativa locale, ha compiuto la sua opera principale, è stata veramente la provvida, alimentatrice radice centrale, che, come accennai in principio, deve distribuire le sue sane linfe per tutto il corpo.

Ed io ho voluto così riassumere brevemente questa validissima opera passata, non per trarne motivo di cortigiane lodi, che il Governo fascista non desidera, ma perchè mi era necessario riepilogare le constatazioni che servono a dimostrare che si è sulla buona strada, per poter con sicurezza e brevità accennare a talune cose che, insistendo sulla via medesima, bisogna ancora compiere.

Insieme alle nuove leggi fondamentali sul Podestà e sulla Consulta, a cui ho accennato, esiste ancora — ed intralcia — è bene affermare energicamente che « intralcia » —

il testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale, la quale legge comunale e provinciale è sempre quella, coi successivi ritocchi, che vigeva in Piemonte, all'epoca in cui l'unità d'Italia era ancora un sogno di innamorati ed un rischio di cospirazioni pei migliori di ogni lembo d'Italia ed un fervore di preparazione audace per il piccolo Regno a piè dell'Alpi.

In questa vecchia legge, che è tempo di riporre nel museo delle memorie, come una bandiera gloriosa, ma che più non serve, si parla ancora di Sindaci, di Giunte, di Consigli, che più non esistono in forza delle nuove leggi sul podestà e se ne parla accanto a norme che tuttora sopravvivono accanto al nuovo Istituto: vi è una parte morta accanto ad una parte lasciata viva, in retaggio alla nuova creatura che è il podestà — e la parte lasciata viva ed in retaggio è — a mio modesto avviso — destinata a scomparire, quando in una revisione si tengano presenti le cose e le idee che prima ho riepilogato circa la nuova figura del Podestà, e si tenga presente ciò che la breve, ma profonda esperienza podestarile ha fin qui condotto ad imparare.

E questa esperienza dovrebbe, ad esempio, insegnare che ormai è ozioso discernere e discutere di deliberazioni che il podestà prende o non prende nella veste e nella materia che prima era di competenza del Consiglio, piuttosto che della Giunta.

Il podestà, unico potere deliberante in comune, governa colle ordinanze ed amministra colle delibere nelle materie in cui la nuova legge dirà che egli deve deliberare: e cioè in quelle materie in cui è bene che egli debba esprimere la propria volontà, non con un atto di sua esclusiva spettanza, ma colla assistenza responsabile del segretario del comune e sentita la consulta, nei casi in cui è prescritto, e col successivo controllo della Giunta provinciale amministrativa, del Consiglio di prefettura, del Prefetto, a seconda dei casi.

Il vecchio Consiglio, la vecchia Giunta — campo di rissa fra i partiti tramontati di un tempo — sono morti, ben morti e ad ogni spirito fascista riesce assurdo trovare nelle nuove leggi riferimenti a queste cose morte per disciplinare le cose vive: e le cose vive sono: Podestà e Consulta.

Una facile ironia su qualche arretrata pigrizia burocratica può bastare al nostro spirito, quando nell'anno ottavo dell'era fascista vediamo che si chiedono ancora in qualche stampato di qualche ufficio gover-

nativo le informazioni al Sindaco od alla Giunta — che sono morti e ben sacrificati dalla rivoluzione fascista superbamente viva e rinnovatrice — e si può, dopo aver chiesto una revisione di quei moduli, prima di una altra ristampa, passare oltre, pensando quanto piccola cosa è uno stampato colle mufte del passato, e quanto grande cosa è il Fascismo colla marcia delle sue quadrate legioni verso un sicuro avvenire di forza e di gloria, attraverso una profonda e rivoluzionaria ricostruzione di cose, di uomini, di istituti.

Ma ben più resta turbata la chiarezza della concezione fascista del nuovo istituto quando all'articolo 9 del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910 leggiamo ancora:

« Il parere della Consulta è obbligatorio per i comuni indicati nell'articolo 2, quando la popolazione non superi i 100,000 abitanti, in tutti i casi nei quali, a termini delle leggi finora in vigore, il provvedimento sarebbe stato riservato alla esclusiva competenza del Consiglio comunale; nei comuni con popolazione superiore, nei casi previsti dall'articolo 217 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sui bilanci, sui conti e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi ».

Questi riferimenti allo scomparso Consiglio comunale ed anche alla vecchia legge comunale, nella sua ultima edizione del 1915, ripeto, turbano la chiara visione fascista della nuova figura del podestà, che deve signoreggiare nel campo della vita comunale senza le pastoie delle reminiscenze di non sante memorie e di ingloriosi tramonti.

Ma vi è di peggio.

La citata disposizione parla di « provvedimento che sarebbe stato riservato alla esclusiva competenza del Consiglio comunale, a termini delle leggi finora in vigore ».

Ora le leggi in vigore, a cui qui si accenna, sono il testo unico del 1915 della legge comunale ed il noto Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 che ha riformato ampiamente e profondamente il detto testo unico.

Faccio grazia agli onorevoli camerati della citazione integrale degli articoli 25 e 26 della citata legge del 1923 e di quelli del testo unico del 1915, che con quel semplice riferimento alle « leggi finora in vigore » sono così tirati in ballo, e la cui simultanea lettura persuaderebbe facilmente che si è così creata materia per molte dotte disquisizioni — consumatrici di tempo prezioso — nella pratica applicazione nonchè per eventuali controversie.

Insomma l'istituto nuovo è logico, saldamente inquadrato nell'epoca storica attuale; la figura del Podestà si alza potente e diritta nella concezione fascista del comune: ma la materia legislativa che gli sta intorno ha ancora troppe reminiscenze passatiste e troppe incertezze interpretative e talora non interpretabili.

Occorre dunque una legge nuova: non un testo unico dei vari provvedimenti legislativi che fin qui si sono susseguiti — non una legge coordinatrice — ma una legge nuova, la legge fascista del comune e della provincia — poichè anche l'Amministrazione provinciale, colla soppressione del relativo Consiglio e della relativa Deputazione provinciale e colla istituzione del Preside (a somiglianza del Podestà del Comune) e dei rettori (a somiglianza della Consulta municipale) è stata profondamente e radicalmente trasformata secondo il criterio e le direttive fasciste.

Sostanzialmente e concludendo: occorre una legge di pura marca fascista, che, sormontando risolutamente quei rimasugli del passato, che, giustamente, si erano lasciati sopravvivere durante il periodo transitorio di esperimento e di adattamento, sostituisca in pieno la vecchia legge comunale e provinciale, cosicchè in questa nuova legge si profilino, come figure del tutto nuove, senza riferimento al passato, con la chiara indicazione delle rispettive attribuzioni, il podestà, la Consulta municipale, il preside della provincia, i rettori provinciali.

Taluni Istituti, contemplati nella vecchia legge potranno, come ad esempio la Giunta provinciale amministrativa, essere aggiornati, e sveltiti, o addirittura soppressi, come hanno fatto voto, pratici e giuristi nel campo amministrativo: non si comprende infatti, ad esempio come dopo le osservazioni della Giunta provinciale amministrativa, si richieda ancora, come nella pratica quasi costante si richiede, che alle osservazioni stesse il Podestà risponda con una nuova delibera, la quale potrà essere pubblicata solo in giorno festivo o di mercato, mentre, più sveltamente, senza perdita di tempo il Podestà, che ora è l'unico potere deliberante, potrebbe rispondere con semplice lettera: il rispondere con delibera alle osservazioni della Giunta provinciale amministrativa poteva sembrare cosa logica (e forse non era da tollerarsi nemmeno allora) quando era il Consiglio comunale che deliberava e sembrava non si dovesse lasciare al sindaco l'arbitrio della risposta per sostenere le deliberazioni del Consiglio; non ora,

in cui, ripeto, unico potere deliberante è il Podestà, il quale potrà benissimo difendere con una lettera la propria delibera contro le osservazioni della Giunta provinciale amministrativa.

Come pure, per una migliore specializzazione ed impostazione della materia, si potrà trattare del segretario e degli altri dipendenti del comune, in una legge organica a parte anzichè includere nella legge comunale e provinciale questa materia.

Ma io non voglio tediare oltre con dettagli gli onorevoli camerati, poichè ho voluto dare uno spunto, riaffermare una direttiva fascista, rinnovatrice ed organica, non fare un programma.

Ho letto, con molta attenzione, con religiosa attenzione il discorso del Capo del Governo ai Podestà dei capoluoghi di provincia, pronunziato alla fine dello scorso gennaio.

Quel discorso, che ebbe così larga eco nella stampa nostra ed estera, se io fossi un podestà, lo vorrei ricopiare lentamente, di mio pugno, perchè mi rimanesse meglio impresso nella memoria e poi inquadralo così nel mio gabinetto di lavoro, come un vangelo comunale da non scordarsi mai: e sarei sicuro di non aver perduto il mio tempo in una operazione inutile.

Con quel discorso ha parlato il Podestà dei podestà; e l'animo, e l'intelletto con cui ha parlato, mi hanno chiarito innanzi alla mente quale sarà la via nuova del Comune e del Podestà, secondo le direttive del Regime e mi hanno incoraggiato a dire quello che ho pensato e detto.

Quello che ho pensato e detto, l'ho pensato e detto avendo innanzi alla mente le parole con cui il Duce iniziò il suo vangelo per i podestà e colle quali conchiudo:

«Noi prima di essere gerarchi, amministratori, podestà, uomini di governo, insigniti di dignità o di carica, siamo militi del Fascismo e soldati della rivoluzione fascista!» (*Vivissimi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Castellino. Ne ha facoltà.

CASTELLINO. Onorevoli Camerati! Dall'esame dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1930-31 risulta un aumento di 74 milioni di lire: e cioè un aumento di spese del 10 per cento circa della somma globale.

Tale cifra è certamente cospicua; ma l'esame dettagliato dei vari capitoli del bilancio ci dimostra quanto essa sia giustificata, perchè, non soltanto si è provveduto a mag-

giori stanziamenti d'ordine squisitamente morale quali quelli, per esempio, del maggior carico delle pensioni e dei miglioramenti economici al personale, ma si sono conferite maggiori assegnazioni a tutti i capitoli che riguardano l'azione assistenziale del Regime. Il Fascismo ha dimostrato di comprendere nel suo pieno valore il problema della difesa e del miglioramento della razza, portando innanzi al Parlamento, dal 1923 fino ad oggi, ben undici nuove leggi in materia di salute pubblica, e emanando oltre 70 Decreti Reali e 52 Decreti ministeriali, e fornendo a coloro che debbono realizzare i provvedimenti emanati, i mezzi necessari.

Dall'esame dello stato di previsione del bilancio, si rileva infatti che di ben 35 milioni è aumentato lo stanziamento a favore dell'Opera nazionale maternità e infanzia, sì che le assegnazioni conferite a quest'Opera giungono, per l'esercizio futuro, alla cifra di 65 milioni.

Lo Stato nella sua etica collettiva non può considerare l'assistenza al bisogno che come mezzo del proprio rafforzamento; e perciò la legge del 10 dicembre 1925, che creava l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è legge di assistenza sociale, e come tale va collegata e coordinata con tutti gli altri provvedimenti governativi che alla assistenza sociale si riferiscono, e ai quali la relazione, oggi dinanzi al nostro esame, fa cenno: e cioè alla difesa dalle malattie sociali, dalle grandi intossicazioni, dalle malattie infettive; ed a quei provvedimenti che mirano a migliorare le condizioni dell'ambiente: la lotta contro la malaria, la lotta contro l'urbanesimo, la bonifica integrale.

Come tutti gli altri provvedimenti legislativi cui è coordinata, l'Opera nazionale per la maternità ed infanzia non ha dunque per fine precipuo di lenire miserie individuali o a prestare soccorsi ai singoli casi pietosi, ma di promuovere, con la sua azione protettiva, provvedimenti di indole generale, o che abbiano risonanza generale, e mirino al fine del miglioramento e dello sviluppo fisico e morale della presente e delle future generazioni, nell'interesse superiore dello Stato.

Per tal modo l'assistenza, nel concetto fascista, si integra, senza confondersi, con la beneficenza, dalla quale si differenzia nel concreto fine specifico che vuol raggiungere, pur avendo comune con essa il sentimento del bene.

L'Opera nazionale è entrata ormai in pieno nel campo della sua pratica attività:

attraverso organi periferici disciplinati, essa giunge anche nelle regioni più lontane con un lavoro logico, organico, completo. Azione che non crea, come in passato, zone di preferenza e zone di abbandono, ma che imbriglia e comprende tutta l'Italia, facendo affluire il maggiore soccorso là dove più urgente è il bisogno, incoraggiando le opere sane, sfrondando dal campo assistenziale tutto ciò che possa rivestire carattere speculativo.

L'intervento assistenziale dell'Opera nazionale si verifica solo a favore di quegli individui per i quali lo stato di disagio sia temporaneo e che possano, posti nelle condizioni necessarie, funzionare come elementi utili e produttivi per la nazione. Tali sono: la donna gestante, la madre, il fanciullo sano e normale o infermo sanabile, il minorenne travolto.

19) *Assistenza alla maternità.* — La legge del 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, comprendente le disposizioni sanitarie precedenti, assicurava alle prossime madri e puerpere protezione e tutela; ma alla legge, che pur rispondeva a necessità tanto urgenti, si volle dare un significato più demagogico che sociale: sì che, se molti furono i discorsi pronunziati in tale occasione, e grandi le promesse, pur sul terreno della realizzazione nulla si concluse. E nulla si concluse nemmeno con la legge del 6 aprile 1922, che ratificava le norme della Conferenza di Washington.

A tre anni di distanza dall'entrata in vigore della legge del 10 dicembre 1925, integrata dalle recentissime disposizioni sopra la maternità operaia, noi possiamo invece già considerare con sincero compiacimento quanto si è fatto.

Lo scorso anno furono oltre 3,000 le gestanti ricoverate in cliniche a carico dello Stato. E tale numero sarà più che raddoppiato quest'anno.

Dalla relazione di un Istituto nel quale furono assistite oltre 1000 di queste gestanti, risulta che il numero dei nati morti fu quasi nullo, e che non si ebbe che una percentuale minima d'incidenti: e infine, fatto altamente significativo, che le classi più umili si affollano ora spontaneamente a chiedere il ricovero.

D'altra parte, dall'esame di questa e di altre relazioni consimili, si rileva quanto purtroppo sia giustificato l'appello alle forze sane della Nazione lanciato dal Capo del Governo per la decrescenza della natalità, perchè il numero degli aborti che si sono prodotti, in seguito a precedenti manovre praticate per tal fine, fu rilevante: quasi

l'8 per cento. Non è certo il caso di allarmarsi e di ritenere compromessa la salvezza morale della nostra razza: ma è indubbiamente significativo come nel nostro popolo, per il quale la salda fede religiosa e il carattere suo stesso passionale costituiscono la migliore barriera alla propaganda neo malthusiana, pure, la tendenza a limitare comunque il numero dei figli, abbia fatto tanta strada.

Occorre, dunque, che l'Opera Nazionale intensifichi ancora il suo lavoro di propaganda e di assistenza in questo campo, che è certo il più delicato fra tutti quelli che formano oggetto della sua attività: e cioè generalizzare la creazione delle mense special-per le gestanti, mense che, istituite in alcune provincie, hanno dato risultati eccellenti; e che, come già si pratica in qualche città, venga fornito ad ogni donna assistita negli istituti di ricovero, un corredo per il neonato e una somma di denaro per i primi bisogni.

2^o) *Protezione della prima infanzia.* — Se l'assistenza alla maternità è il problema più delicato, quello dell'assistenza alla prima infanzia è il più difficile a realizzarsi.

Infatti, è assai doloroso dover constatare come in Italia, dove pur gli Asili, gli enti, gli istituti per i bambini abbondano, si può dire che non esistano Istituti i quali provvedano all'assistenza della primissima infanzia e che, dove essi siano istituiti, rivestano il carattere di brefotrofi: sicchè si verifica il fenomeno che l'infanzia illegittima è assai meglio tutelata dell'infanzia legittima.

L'azione volenterosa dell'Opera nazionale ha urtato in questo campo in difficoltà quasi insormontabili.

La relazione De Martino-Lusignoli accenna alla necessità di rivedere la gestione degli enti di assistenza e di beneficenza; io credo che, specialmente per ciò che riguarda la tutela della prima infanzia, si debba andare oltre; e che cioè lo Stato debba in modo assoluto, e senza possibilità di eccezioni, stabilire su di essi il suo imperio diretto, assoluto e definitivo.

3^o) *Tutela degli illegittimi.* — Abbiamo accennato alla questione degli illegittimi.

Con legge dell'8 maggio 1927, lo Stato ha pensato anche ad essi; e non soltanto per aiutarli e sorreggerli nei primi periodi della loro vita, ma per cercare di sollevarli dalla loro dolorosa inferiorità.

In ogni provincia la Commissione nominata dall'Opera nazionale per promuovere il riconoscimento dei figli illegittimi da parte delle madri, funziona in pieno. Per migliaia

di bambini è stato dunque ormai possibile stabilire uno stato civile, sia pure imperfetto, ma che toglie ad essi finalmente la dolorosa qualifica di figli d'ignoti, e che può costituire una utilissima traccia anche per una futura ricerca della paternità; non solo, ma in molte provincie si è andati oltre. Assecondate dal sentimento, le disposizioni legislative hanno assunto un carattere di incomparabile umanità. La ricerca della paternità si è effettuata; e molti uomini, posti dinnanzi al debito d'onore del loro dovere, hanno riconosciuto e dato il proprio nome ai loro figli. Nella sola città di Napoli, lo scorso, anno, 35 sono stati i riconoscimenti paterni.

4^o) *Ricoveri.* — L'azione che l'Opera nazionale svolge nel campo dei ricoveri dei minorenni è ormai troppo nota perchè qui se ne parli. Vogliamo soltanto accennare alle recenti disposizioni sul ricovero dei minorenni traviati, in relazione al funzionamento del tribunale per i minorenni, perchè noi vediamo in tali disposizioni una volta di più verificarsi quel coordinamento di azione fra tutti gli organi del Regime, che costituisce certo uno dei meriti maggiori del Fascismo.

In ogni Federazione provinciale dell'Opera sono state, perciò, istituite delle Commissioni presiedute da magistrati, le quali, non soltanto provvedono alla tutela legale del minore traviato e alla sua assistenza, ma, avendo a disposizione fondi appositi, pensano alla sua redenzione, inviandolo non più in luoghi di punizione, ma in paterni asili di rieducazione; nel mentre che si compiono indagini e si adottano provvedimenti nei riguardi delle loro famiglie, fornendo così un esempio di risanamento integrale, di ceppi famigliari viziati, con un'opera, curativa e preventiva insieme, di salute sociale.

Abbiamo accennato a questi che sono gli aspetti più caratteristici che l'Opera nazionale svolge. Molto ancora vi sarebbe da dire, ma ciò porterebbe troppo a lungo la nostra esposizione.

Non possiamo però tralasciare dal ricordare alla Camera, come questa istituzione prettamente fascista nella sua concezione, nell'estrinsecazione della sua attività, nello svolgimento dei suoi compiti, abbia dimostrato anche per ciò che riguarda la sua gestione interna, di applicare il postulato della difesa del denaro dello Stato; perchè dinanzi a dei bilanci vecchio-regime nei quali le spese di Amministrazione incidavano profondamente nelle somme destinate a compiere il bene, con una media accertata, per 1033 Istituti, del 50 per cento, tutte le spese di funziona-

mento, nessuna esclusa, dell'Opera nazionale, non giungono al cinque per cento delle somme amministrare.

Noi dunque possiamo considerare con orgoglio quest'opera così sana, così attiva, così pura; e possiamo molto tranquillamente confrontarla con tutto quanto si compie all'estero, con la sicura coscienza di non avere in questo campo ormai più nulla da apprendere, e molto anzi da insegnare.

L'estero: in Francia, dove l'ormai tradizionale denatalità ha suggerito da tempo dei provvedimenti intesi a salvare almeno il maggior numero possibile di bambini, esistono leggi senza dubbio perfette sul ricovero delle gestanti che sono equiparate ad ammalati da spedalizzare, sull'allattamento mercenario, sulla protezione dell'infanzia; ma vi è troppa politica in quelle disposizioni, come vi è troppa demagogia in quelle lorde e moderne « crèches ».

Nelle Isole Britanniche esiste fino dal 1908 il « Children Act » che riunisce delle disposizioni legislative per la tutela dell'infanzia « Children Act », che ha però un difetto grave al quale per fortuna sfugge la nostra Opera nazionale: cioè l'eccessiva meccanizzazione dell'assistenza, per cui la tutela del bambino risulta quasi un penoso dovere dal quale le madri, sottoposte a troppo severo controllo, rifuggono. Anzi con le ultime disposizioni sulla « Notification of birth Act » (1915), è stata rincarata la dose, equiparando, nei riguardi del medico che assiste una puerpera, il neonato all'ammalato affetto da male contagioso. In tal modo si terrorizza la madre, e le si crea intorno un'oppressiva atmosfera di diffidenza e di sospetto, raggiungendo lo scopo, per voler essere troppo teoricamente precisi, di compiere un'eccellente propaganda neo-malthusiana.

Dal punto di vista della concezione del dovere nazionale nei riguardi della protezione dell'infanzia, è interessante ricordare quanto è stato tentato recentemente dalla Russia. In un paese come quello, che gode il triste privilegio di presentare la massima mortalità infantile, e in cui il disinteressamento per le opere assistenziali era completo, la creazione di un sistema, sia pure embrionale, di asili, ricoveri e di altre provvidenze tutorie, è stato certamente un passo lodevole.

Ma l'errore fondamentale è stato quello della avocazione allo Stato dell'assistenza materna diretta e la repressione di ogni azione privata. Sicché ad un anno di distanza dalla sua istituzione, l'Opera Sovietica per la madre e il bambino, secondo il rapporto ufficiale

presentato al Congresso di pediatria di Parigi dalla dottoressa Lebedef che a tale Opera sovrintende, si è risolta con la istituzione di soltanto 40 gocce di latte, con asili materni della capienza complessiva di non oltre 1200 ricoverate; mentre l'istituzione di quelle innumerevoli Commissioni, che sono una delle caratteristiche del regime sovietico, ha assorbito le rimanenti risorse, col risultato di fare spendere ai Sovieti oltre un miliardo di lire in un anno, a quanto riferiscono le cifre ufficiali. Le spese di gestione, tenuto conto del costo medio del ricovero, hanno raggiunto quindi, e superato, l'85 per cento dello stanziamento. Bisogna ricordarsi che l'Opera Nazionale ha ottenuto un risultato infinitamente superiore (oltre 8000 ricoveri di bambini; oltre 3000 ricoveri di donne; istituzione di mense materne con un numero complessivo di giornate di assistenza superiore ai 5 milioni), con una somma 10 volte inferiore e con una spesa di gestione assolutamente trascurabile. Ma ciò è stato possibile perché, in contrapposto al concetto russo, dello Stato che distrugge la famiglia e annienta ogni iniziativa privata, si è affermata la concezione italiana della santità del focolare domestico, l'incoraggiamento di ogni iniziativa utile, il coordinamento degli sforzi comuni verso una meta comune.

E tale risultato è stato possibile raggiungere perché il Fascismo non soltanto ha instillato negli italiani il senso della disciplina, dell'ordine, dell'obbedienza allo Stato, ma ha assecondato e protetto la religiosità semplice e sincera del nostro popolo.

Il Cattolicesimo è la religione della maternità: il suo simbolo più soave è quello della Madonna madre.

Fondamento primo dello Stato è la sanità e la saldezza della famiglia, nucleo primo e più profondo del vincolo di solidarietà fra individui della stessa razza e dello stesso sangue: forma embrionale dello Stato, cellula dal cui confluire è sorta la società primitiva. Dove il vincolo familiare è saldo, lo Stato è forte e sicuro.

La religione romana era la più pura del mondo antico; non divinità crudeli o dissolute, ma Lari e Penati; il Dio Termine, la Dea Vesta, il Dio Onos, discendenti alla loro volta dalle misteriose Feronie, che i vecchi sabini onoravano nei boschi: dee feconde e pure cui gli animi si rivolgevano con confidenza, senza timore, come tutrici e esempi della loro vita.

Il Cattolicesimo ha elevato e ingentilito i cuori. Ma ispirato ad essi il senso del sacri-

ficio e della dedizione verso i propri fratelli, e soprattutto il dono della intimità semplice e dolce della casa.

Con i provvedimenti assistenziali ed economici in prò dei lavoratori, con la legge sulle malattie professionali, con l'istituzione del dopolavoro, con la creazione dell'Opera Balilla, il Regime fascista ha saputo circondare tutta la giornata del cittadino italiano del conforto della sua azione tutoria pronta e realizzatrice: mercè l'Opera maternità e infanzia il Regime ha dato all'operaio il conforto della sicurezza sulla salute dei figli, ed ha fondato insieme; su basi solide e sicure, il cammino delle generazioni che sorgono.

Ma noi non dobbiamo arrestarci ai risultati ottenuti: dobbiamo perfezionarli e andare oltre. Nuovi compiti assistenziali si delineano e si presentano ogni giorno di più; compiti ad assolvere i quali tutte le provvidenze già emanate debbono concorrere per rendere l'azione statale ancora più salda, e ribadire i vincoli di solidarietà fra Stato e individui.

L'Opera maternità e infanzia deve, pertanto, divenire l'arma migliore per combattere una grave insidia: la tubercolosi infantile. La tubercolosi è oggi la malattia sociale più grave, essa è anzi un fenomeno sociale. È un fenomeno sociale perchè svela un cambiamento costituzionale della razza, conseguenza dei nuovi doveri cui l'organismo deve rispondere.

È l'affollamento delle città, è il lavoro intenso in ambienti chiusi, è la vita costretta e malsana in piccolo spazio, il fondamento dell'infezione tubercolare.

Ma noi questo pericolo possiamo combatterlo e sperare di vincerlo, perchè la tubercolosi non è un male che intacca la stirpe, ma l'individuo, che è il momento presente della stirpe: la tubercolosi non è trasmissibile, non scuote dalle fondamenta la razza: ecco perchè, intervenendo a tempo, noi possiamo salvare le generazioni sorgenti, pur se esse provengono da un nucleo familiare colpito.

Certamente questo è un periodo di crisi per la nostra razza che da agricola è troppo rapidamente divenuta industriale, che da rurale si è troppo violentemente esposta ai pericoli dell'urbanesimo.

Ecco perchè saggiamente il Regime ha congiunto alla lotta contro la tubercolosi l'impulso alla ruralizzazione e allo sfollamento degli agglomerati cittadini.

L'Opera maternità e infanzia dovrà intensificare negli anni futuri, e questo è il pensiero del suo capo l'onorevole Blanc, la bat-

taglia che su questo campo ha già ingaggiato: dovrà affrontarla e coordinarla con le disposizioni, che già ora tra tante difficoltà pur cominciano ad attuarsi sulla ruralizzazione e sul concentramento degli Enti assistenziali, dei troppi Enti assistenziali ora esistenti.

Lotta certamente difficile, ma che un'altra previdenza del Regime fascista, quella della bonifica integrale, potrà rendere fra non molto più facile; perchè è la terra sana quella da cui nascono gli individui sani.

La nemesi che abbatte le stirpi e distrugge le civiltà, così come le crea, è pur sempre la terra. È la terra che nutre e difende colui che sa lavorarla, mentre respinge da sé e uccide chi la trascura (Zaratustra).

Bonificare, ruralizzare, mandare i piccoli esseri minacciati a vivere al sole nei campi aperti: ecco i tre stadi fondamentali della lotta contro la tubercolosi infantile.

L'Opera nazionale Balilla, inserendosi, con alla testa il suo capo, nel campo della pubblica istruzione, ne ha portato il compito alla sfera più vasta e più nobile di educazione nazionale; l'Opera per la maternità e infanzia affrontando ora la lotta contro la tubercolosi infantile trasforma quella che era una battaglia di difesa sociale, in un'azione di previdenza e di elevazione sociale; come il Patronato nazionale, estendendo la legge per gli infortuni sul lavoro agli operai della bonifica, ha innalzato e pareggiato questi umili lavoratori al livello morale dei combattenti sui campi di battaglia.

Così il Fascismo, prospettandosi, affrontando e risolvendo i problemi vitali dell'assistenza nazionale in tutti i suoi campi, ha saputo suscitare, da quelli che erano una volta sterili voti o banali capitoli di ordinaria amministrazione, organismi sani potenti e fecondi di bene, che con la loro azione concorde e coordinata, penetrando nel profondo delle necessità biologiche e etiche degli individui, migliorano la razza fisicamente, e moralmente la innalzano. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Capoferri. Ne ha facoltà.

CAPOFERRI. Onorevoli camerati, prometto che non parlerò più di dieci minuti. Gli onorevoli relatori del bilancio dell'interno hanno opportunamente asserito che sia quasi superfluo soffermarsi a discutere sul bilancio del Ministero degli interni, poichè la sua vasta materia e i problemi essenziali che lo investono vengono presentati al paese con quel costante ritmo, che caratterizza la vita del nostro regime alle grandi adunate

di popolo che si effettuano nelle provincie, alle storiche date della Rivoluzione e nelle numerose riunioni di associazioni sindacali e di categoria. Per la sua portata squisitamente politica e la complessità di problemi che investono la sua attività in rapporto alla vita interna del Paese, esso merita tutto il nostro esame e, sopra tutti gli altri bilanci, la nostra considerazione.

Non farò qui luogo a citazioni comuni, dinanzi a voi, nè mi soffermerò a tessere il panegirico delle leggi rinnovatrici della Rivoluzione che hanno preceduto l'anno ottavo e che hanno efficacemente contribuito a creare nel Paese quella atmosfera di concordia e di tranquillità operosa che ha portato in ogni campo della produzione economica alla disciplina e alla regolamentazione dei rapporti tra cittadini e categorie aventi interessi contrastanti; dall'opera benefica e provvidenziale nel campo dell'igiene e dell'assistenza sanitaria, allo sport, è tutta una etica nuova e uno slancio che debbono riempire di orgoglio i più umili gregari dell'esercito delle camicie nere e dare al nostro Capo motivo di conforto che valga a compensarlo della dura fatica che si è imposta per il bene del Paese, per il bene del popolo italiano.

Ma poiché l'uomo, per sua natura, è portato a dimenticare e facilmente si adagia sulle posizioni conquistate, occorre che noi ricordiamo, per scuotere l'apatia e per combattere l'oblio.

Accanto alle opere gigantesche sorte dalla rivoluzione e che hanno operato il più grande fenomeno di palingenesi dello spirito di un popolo, cosa sono le critiche sterili di qualche malinconico inconcludente, di qualche disoccupato di professione che sono in buona parte gli stessi che durante la guerra esercitarono di mestiere lo spostamento degli spilli sulle carte topografiche poste sui tavolini dei caffè, e li troviamo fra gente che non ha mai conosciuta la vita sotto la specie del sacrificio e della lotta?

Non sarà certo superfluo ricordare quale era lo stato della politica italiana in regime elettorale. È utile rammentare quali erano gli spettacoli che nell'ultimo trentennio hanno offerto le amministrazioni dei comuni e delle provincie, e non sarà vano ricordare altresì a molti di coloro che oggi si attardano su alcuni episodi di piccola cronaca insignificantissimi, per esercitare una critica ed esprimere il loro malcontento (parlo di coloro che vivono di comoda rendita e che debbono la loro pace e tranquillità al Fascismo) quale era lo stato d'animo, la paura fisica da cui

erano pervasi di fronte al dilagare del sovvertimento di ogni ordine e di ogni diritto civile.

È ancor fresco in noi il ricordo dei momenti che creavano e determinavano la lotta e facevano nascere le fazioni.

Nella stragrande maggioranza dei comuni d'Italia, la lotta per la conquista del comune era imperniata su ragioni di interesse personale, per ambizioni di pochi e talvolta di uno solo. Sovente la diatriba che manteneva divisa la popolazione e creava le discordie e l'urto, era rappresentata da due famiglie o da una sola famiglia che per una pretesa ed assurda ragione tradizionale voleva assurgere al primato attraverso la conquista del comune. Si tenevano divisi gli animi e si faceva un ignobile e basso mercimonio, speculando sulla ingenuità e spesso sull'ignoranza del popolo.

Era l'epoca, purtroppo non del tutto distrutta, in cui l'insidia e la calunnia spesso trionfavano sulla ragione, sulla giustizia e sul diritto. Era tutto un sistema che corrodeva dalla radice il fusto della giovane Italia; l'appestava di male morale, l'umiliava di fronte al mondo e ne aveva arrestato lo sviluppo.

Per risposta a coloro che vogliono condannare l'istituto del Podestà, per condannare il Regime, soffermandosi ad osservare i pochissimi casi di deviazione che si sono verificati e che lo stesso Governo ha stroncati, si potrebbero fare interessanti citazioni di dati di quello che era la politica amministrativa di altri tempi.

È bene ricordare, perchè molti dimenticano e non dobbiamo renderci colpevoli noi di dimenticare! La verità è questa: che da alcuni il comune era ritenuto il primo passo per salire oltre, o ne rappresentava l'unico scopo per altri, per soddisfare ad ambizioni più modeste che frequentemente erano ispirate dall'affare.

A prescindere dalle ragioni morali e dal beghismo che alimentava la lotta, noi vedemmo, nel campo amministrativo, lo sfacelo della ormai millenaria istituzione comunale! Bastava che un'idea buona venisse da una parte, perchè altri la combattesse; e, a spese del contribuente, spesso si acquistava la popolarità.

Onorevoli camerati, il bilancio che il Governo sottopone alla vostra approvazione, porta un aumento di 100 milioni circa sulle spese effettive ordinarie, mentre prevede una minore spesa di 26 milioni in quelle straordinarie. Ma io affermo che si debba approvare

con serena coscienza, e con compiacimento, una maggiore spesa destinata ad assicurare e ad aumentare i mezzi di esistenza alla provvida e benefica istituzione per la maternità e per l'infanzia e per un miglioramento economico del personale.

La prima deve avere la vostra approvazione non solo per il suo carattere altamente umanitario, mai realizzato e neppure concepito da coloro che trovano ancora oggi sempre pronte le lagrime da versare sulle miserie che la vita purtroppo ci farà sempre incontrare; ma anche perchè questa maggiore spesa, pel carattere di cura preventiva a cui è destinata, realizzerà nel tempo notevoli economie agli enti preposti all'assistenza sanitaria gratuita per i poveri, e soprattutto per l'efficace contributo di cui essa è apportatrice per la difesa della razza.

La seconda rappresenta un atto, a parer mio, doveroso del Governo verso i suoi dipendenti. Encomiabile criterio di equità ispirato anche a realizzare un concetto, più volte affermato, di assicurare all'Amministrazione un personale sempre più capace e contento, che per la tranquillità assicurategli possa garantire sempre un maggiore rendimento.

Sulla classificazione dei comuni portata in conseguenza della nuova fisionomia data al segretario comunale, pel quale occorrerà che il Governo riesamini a suo tempo le tabelle degli emolumenti per evitare le evasioni degli elementi migliori dai comuni, ossia di uomini capaci e intelligenti, proporrei che il Governo accedesse ad un criterio di maggiore larghezza nella classificazione dei comuni alpini. Mi riferisco solo a quelli in cui, per la posizione naturale, sono in corso di costruzione o esistono importanti impianti idroelettrici.

I contrasti di interessi che si verificano fra le società e i comuni, che quasi sempre devono assistere la piccola proprietà alpina, consigliano, a parer mio, che la graduatoria di questi comuni sia proporzionata alla loro reale importanza, indipendentemente dal numero degli abitanti, ma in rapporto invece al loro bilancio, in modo da assicurare ad essi funzionari che abbiano maggiori requisiti e diano alle popolazioni le necessarie garanzie di tutela.

Mi associo al pensiero degli onorevoli relatori del bilancio, laddove si preoccupano di difendere, nel campo dei contributi locali, quella autarchia sostanziale e non formale che il Governo ha tenuto a mantenere integra nelle nuove forme di amministrazione.

Se il contribuente attende una riforma del sistema tributario, la più semplice, e se fosse possibile, univoca (*bene*), questa non dovrebbe intaccare l'autonomia tributaria del comune, tenuto conto delle differenze e delle diverse esigenze, anche tradizionali, che intercorrono pur fra comuni vicini di una stessa regione.

Onorevoli camerati, credo che non si compirebbe il nostro dovere di fascisti e di militi sinceri e devoti dell'idea, se non affermassimo con la serenità più completa tutto il nostro pensiero, senza riserve e senza inutili esitanze.

In omaggio a questo, e per un alto sentimento di dovere, io formulo la raccomandazione e il voto più fervido che ogni volontà del Duce sia sempre interamente attuata, e questa attuazione non sia limitata soltanto nella forma reclamistica e parolaia. Quel senso di bontà e di giustizia che promana da ogni suo più piccolo atto, e che si trova nelle più grandi riforme introdotte nelle leggi della Rivoluzione, sia sentito e imitato da tutte le autorità preposte alla custodia e al rispetto delle leggi medesime, dai podestà dei più piccoli capoluoghi di provincia, fino ad arrivare ai prefetti delle più importanti provincie del Regno. Ogni atto sia ispirato da un punto di vista superiore, al di fuori e al di sopra delle persone; sia il più umile cittadino che la persona che occupa il posto più elevato nella società, trovino nella tutela del Diritto eguale trattamento ed eguale considerazione.

Il Duce affermava, parlando ai questori del Regno, che il popolo italiano ha sete di giustizia; ebbene, laddove lo spirito nuovo della Rivoluzione, laddove la sua prassi non avesse fatto presa, e si continui a valutare i provvedimenti e a esercitare l'alta missione di rappresentanza del Governo fascista e delle sue istituzioni con la vecchia mentalità demoliberale o filofascista, si faccia introdurre, come una raffica, lo spirito della Rivoluzione; si sostituisca all'incomprensione, all'indolenza e alla malavoglia, l'entusiasmo e la fede.

Nell'esercizio del loro mandato, abbiano tutte le autorità preposte al rispetto e alla custodia delle leggi sempre presente le superiori necessità collettive; bandiscano, ove esistono, i procacciatori di favori, si sbarri la porta in faccia a quanti, che per la loro personalissima questione, minacciano di fare intervenire le autorità; siano individuati e respinti quanti inventano notizie sensazionali o pettegolezzi per trovare l'entrata su cui speculare; e allora, camerati onorevoli, la santa verità fascista avrà facilitata la via, e

allora lo spirito nuovo troverà più facile presa nell'animo di tutti, sarà totalitaria la fiducia nelle istituzioni del Regime, ispirando quella fede e quella fiducia medesime con cui i più umili cittadini, che appartengono alle più umili classi sociali, li vediamo rivolgersi con fede sicura al Capo del Governo.

Sarà tanto più grande il risultato quanto più si darà ad ogni atto e ad ogni provvedimento di Governo l'impronta di quella giustizia sociale e di quella eguaglianza morale che è destinata a fare di un Regime una consapevole, una cosciente armata: sarà l'armata degli italiani di domani. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti a parlare su questo bilancio, dichiaro chiusa la discussione generale, riservata la parola agli onorevoli relatori e al Governo.

Gli onorevoli relatori intendono parlare?

DE MARTINO, *relatore*. La Giunta, confortata dall'opinione dei camerati, rinuncia a parlare.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli deputati Amicucci, Costamagna, Marghinotti, Romano Ruggero ed altri hanno presentato una proposta di legge.

Sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi.

VERDI, *segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno per conoscere, in relazione all'ultimo tentativo di incendio delle scuole di Scherbina e Branizza, quali provvedimenti intenda adottare od abbia già adottati per impedire che tali tentativi di distruzione delle nostre scuole nella zona abitata anche da alloggiati sloveni si rinnovino ancora, e come intenda più efficacemente combattere la propaganda di odio e di sobillazione che vanno sistematicamente svolgendo tra la popolazione alloggiata slovena i soliti agitatori già ben individuati, e tra questi principalmente gli esponenti del famigerato giornale sloveno di Gorizia, il

Novi List, che da tempo è diventato il centro irradiatore di una ostinata, subdola, lojlesca campagna antitaliana ed antifascista.

« CACCESE, BACCICH, GUGLIELMOTTI, AMIGUCCI, SACCONI, BASCONE, BARISONZO, ALESSANDRINI ».

PRESIDENTE. L'interrogazione testè letta sarà iscritta nell'ordine del giorno e svolta al suo turno.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Chiedo che lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole Gray, iscritta nell'ordine del giorno, sia rinviato a venerdì.

PRESIDENTE. Onorevole Gray, ella consente?

GRAY. Consento.

PRESIDENTE. Sta bene.

La seduta termina alle 17,30.

Ordine del giorno per la seduta di domani

alle ore 16.

1 — Interrogazioni.

2 — *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (440)

3 — *Votazione a scrutinio segreto di 11 disegni di legge.*

Discussione dei seguenti disegni di legge:

4 — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (443)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2315, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale. (457)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406, riguardante agevolazioni fiscali all'alcool di vino destinato alla preparazione del cognac ed alla fabbricazione dell'aceto. (380)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2178, che sta-

bilisce la data d'attuazione del regime podestarile nella città di Napoli. (428)

8 — Pubblicità a mezzo dei condizionamenti dei generi di Monopolio. (432)

9 — Approvazione della Convenzione concernente l'istituzione di metodi di fissazione di salari minimi, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sua 11ª sessione (30 maggio-16 giugno 1928). (339)

10 — Approvazione della Convenzione relativa al risarcimento degli infortuni del lavoro nell'agricoltura, adottata dalla Conferenza in-

ternazionale del lavoro a Ginevra nella sessione 25 ottobre-19 novembre 1921. (340)

11 — Ammissione ai concorsi per i posti di direttore didattico centrale nei comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari. (392)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI